

4. Le Parti, tramite le loro Agenzie attuatrici e in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, agevolano lo scambio di informazioni sui rispettivi principali programmi spaziali nazionali.

Art. 12.

Rinuncia reciproca ad azioni di responsabilità

1. Per quanto riguarda le attività svolte nell'ambito del presente Accordo, le Parti concordano che una ampia rinuncia reciproca ad azioni di responsabilità rafforzerà la cooperazione nell'esplorazione e nell'uso dello spazio *extra-atmosferico*. Le Parti si assicureranno che le proprie Agenzie attuatrici, nell'ambito delle competenze specifiche, si impegnino negli accordi attuativi a stabilire una rinuncia reciproca ad azioni di responsabilità in caso di perdite e danni subiti in relazione alle attività svolte nell'ambito dei programmi di cooperazione e ne specifichino i termini e le condizioni pertinenti.

2. Le Agenzie attuatrici assicureranno l'estensione, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, di tale rinuncia reciproca ad azioni di responsabilità ai rispettivi contraenti, sottocontrenti e a altri enti ad esse associati, coinvolti nell'attuazione dei programmi di cooperazione.

3. Le Parti si consulteranno prontamente in caso di richieste di risarcimento derivanti dalla «Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni causati da oggetti spaziali» del 29 marzo 1972.

Art. 13.

Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo sarà risolta mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



Art. 14.

Effetti su altri accordi

Il presente Accordo non interferisce con le attività di cooperazione di una delle Parti con altri Stati e/o organizzazioni internazionali, né pregiudica il rispetto delle Parti degli obblighi derivanti dai loro accordi con altri Stati e/o organizzazioni internazionali, inclusi, per la Parte italiana, gli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione europea.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica del completamento da parte delle Parti delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di dieci (10) anni e sarà automaticamente prorogato per un successivo periodo di dieci (10) anni. Il presente Accordo potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti in qualsiasi momento tramite i canali diplomatici. La denuncia avrà effetto dopo sei (6) mesi dalla data di ricezione della notifica.

3. Il presente Accordo può essere modificato o prorogato dalle Parti mediante Scambi di Note che entreranno in vigore nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo.

4. L'eventuale denuncia del presente Accordo non pregiudica o incide su programmi e progetti già avviati ai sensi di specifiche intese attuative, salvo quanto diversamente concordato dalle Parti.

Fatto a Buenos Aires, il 27 febbraio 2019, in due originali, ciascuno in lingua spagnola e italiana, tutti i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ARGENTINA

